



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 113 del 14 Febbraio 2023

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 13 febbraio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Valerio CARVETTA COMPONENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito.

RECLAMO N. 24 della società A.S.D. CITTA' DI APRIGLIANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 101 del 26.01.2023 (Punizione sportiva perdita della gara Campionato 1^a Categoria A.S.D. Città di Aprigliano - A.S.D. Real Fondo Gesù Crotona del 15.01.2023 con il punteggio di 0 - 3).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la società A.S.D. Città di Aprigliano ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria relativamente alla gara del 15.01.2023, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società A.S.D. Città di Aprigliano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per avere quest'ultima violato l'obbligo di cui al C.U. n. 9 del 26 luglio 2022 del Comitato Regionale Calabria di impiegare - sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – UN calciatore nato dal 1° gennaio 2001 in poi ed UN calciatore nato dal 1° gennaio 2002 in poi.

La Società reclamante sostiene che la presenza sul terreno di gioco di un solo giocatore Under sarebbe avvenuta solo per pochi secondi, per cui l'ingresso sul terreno di gioco del calciatore subentrante non avrebbe influito sul regolare andamento della gara.

Il ricorso deve essere rigettato.

Ritiene questa Corte di aderire al principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte Sportiva di Appello Nazionale il quale afferma, in maniera inequivocabile, che la partecipazione del calciatore alla gara "senza averne titolo" comporta, di conseguenza, l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, non essendo rilevante la breve durata della violazione della norma.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il reclamo, conferma il provvedimento impugnato e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 25 della società AMATORI ROCCABERNARDA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Crotona di cui al Comunicato Ufficiale n. 15 del 26.01.2023 (Punizione sportiva perdita della gara Attività Ricreativa Amatori Roccabernarda - Cutro Amatori 2013 del 21.01.2023 con il punteggio di 0 - 3; inibizione allenatore Sig. MARAZZITA Giuseppe fino al 30.06.2023; squalifica calciatore Sig. PALLONE Nicola per TRE gare).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La Società Amatori Roccabernarda ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Crotona relativamente alla gara del 21.01.2023 Amatori Roccabernarda – A.S.D. Amatori Cutro 2013, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Amatori Roccabernarda la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; nonché la squalifica del calciatore Sig. Pallone Nicola per tre giornate ed ha inflitto all'allenatore Sig. Giuseppe Marazzita l'inibizione fino al 30.06.2023.

La Società reclamante eccepisce che l'arbitro avrebbe commesso un errore tecnico in quanto non vi erano le condizioni per la sospensione della gara, non essendosi verificati fatti o situazioni che, in concreto, possano ritenersi gravemente pregiudizievoli per la incolumità del direttore di gara.

Chiede, altresì, di riformare le sanzioni inflitte all'allenatore Sig. Marazzita Giuseppe ed al calciatore Sig. Pallone Nicola.

Preliminarmente questa Corte rileva che, in ordine alla decisione sulla perdita della gara, si rende necessario convocare l'arbitro per una successiva riunione, che viene fissata, sin da ora, alla data del 06/03/2023 alle ore 15.30.

Viceversa, è possibile decidere, allo stato degli atti, in ordine alle richieste riduzioni delle sanzioni inflitte all'allenatore Sig. Marazzita Giuseppe ed al calciatore Sig. Pallone Nicola.

Sul punto, il ricorso è parzialmente fondato.

Ai sensi dell'art. 61 C.G.S. i rapporti degli Ufficiali di gara e del Commissario di campo ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Le sanzioni inflitte dal primo Giudice sono congrue ed adeguate all'entità ed alla gravità dei fatti ascritti al calciatore Sig. Pallone Nicola (responsabile di condotta offensiva), mentre appaiono eccessive in relazione alla accertata condotta dell'allenatore Sig. Marazzita Giuseppe (responsabile di reiterata condotta offensiva e minacciosa, sfociata in contatto fisico).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale riduce la squalifica a carico del Sig. Giuseppe Marazzita fino al 30.04.2023; dispone l'audizione dell'arbitro per la data del 06 marzo 2023;

conferma nel resto e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 26 della società A.S.D. DASA'

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 02.02.2023 (Squalifica calciatore Sig. ANZOISE Giovanni per SEI gare; Squalifica calciatore Sig. D'AGOSTINO Matteo per TRE gare).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La società A.S.D. Dasà ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Vibo Valentia relativamente alla gara S.S.D. Serrata – A.S.D. Dasà chiedendo la riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori Sigg.ri ANZOISE Giovanni e D'AGOSTINO Matteo, senza alcuna specificazione dei motivi di reclamo.

Ritiene questa Corte che il reclamo sia inammissibile.

Infatti, ai sensi dell'art. 49 comma 4 del C.G.S. *"I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e, comunque, in forma generica sono inammissibili"*.

Nel caso di specie, la Società reclamante indica quali motivi del ricorso *"come da referto arbitrale"* impedendo, concretamente, a questa Corte di comprendere i motivi di doglianza avanzati con il reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo, e dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 27 della società A.S.D. POLISPORTIVA BELMONTE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 27G del 27.01.2023 (Perdita sportiva della gara A.S.D Polisportiva Belmonte – A.S.D. Cesco Sbano del campionato under 15 provinciale girone A del 14.01.2023 con il punteggio di 0-3; ammenda di euro 25,00 per prima rinuncia; penalizzazione di un punto in classifica; ammenda di euro 75,00 per abbandono del campo per proteste; squalifica del dirigente accompagnatore Sig. Regasto Saverio fino al 27/02/2023).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
Sentita la Società reclamante

RILEVA

La Società A.S.D. Polisportiva Belmonte ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo relativamente alla gara del 14.01.2023 A.S.D. POLISPORTIVA BELMONTE - A.S.D. CESCO SBANO del campionato Under 15 provinciale di Cosenza, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla società A.S.D Polisportiva Belmonte la punizione sportiva della gara con il risultato di 0-3, ha inflitto A.S.D Polisportiva Belmonte l'ammenda di euro 25,00 per prima rinuncia; ha penalizzato la A.S.D Polisportiva Belmonte di un punto in classifica; ha disposto la sanzione dell'ammenda di euro 75,00 per abbandono del campo della squadra per proteste; nonché la squalifica del dirigente accompagnatore Sig. Regasto Saverio fino al 27.02.2023.

La Società reclamante eccepisce, in via pregiudiziale, la violazione dell'art. 67 C.G.S. stante la mancata notifica della data di fissazione dell'udienza di 1° grado e, nel merito, l'erroneità della decisione assunta per violazione della regola n. 5 del regolamento del Giuoco del Calcio.

Il ricorso merita accoglimento.

Preliminarmente, questa Corte rileva che, dagli atti relativi al primo grado di giudizio, non risulta la comunicazione alla Società reclamante della data in cui il Giudice Sportivo avrebbe assunto la propria decisione, con conseguente violazione dell'art. 67 C.G.S..

Tale irregolarità, pur comportando la nullità del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo, non esonera, tuttavia, questa Corte ad effettuare anche la valutazione del merito della vicenda.

Ebbene, dal referto arbitrale emerge che il direttore di gara ha sospeso la gara in quanto l'allenatore della A.S.D Polisportiva Belmonte ha manifestato l'intenzione di abbandonare il terreno di gioco, in segno di protesta contro le decisioni arbitrali.

Affinché le gare possano subire interruzioni con un effetto conclusivo sullo svolgimento delle stesse, è necessario che i tesserati abbiano posto in serio pericolo l'incolumità degli Ufficiali di gara (o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione) ed occorre, altresì, che l'Arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le problematiche sopra esposte ed abbia verificato l'impossibilità di giungere ad una conclusione "fisiologica" della gara dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere.

A fronte dell'interruzione e del successivo comportamento di una delle due Società, avrebbe dovuto chiamare il capitano e comunicare le conseguenze a cui andava incontro la propria squadra qualora si fossero rifiutati di riprendere il gioco.

La ricostruzione dei fatti che si sono verificati nel corso della gara in epigrafe, e le circostanze descritte dall'Arbitro nel supplemento, rendono evidente che la Società reclamante non ha effettivamente abbandonato il terreno di gioco, che la dichiarazione dell'allenatore è rimasta una mera affermazione e che nessun colloquio con il capitano e/o con il dirigente accompagnatore si è verificato al fine di verificare l'effettiva intenzione della squadra di abbandonare il campo.

L'interruzione della partita, pertanto, è stata decretata dal Direttore di gara, senza che ve ne fossero effettivamente le condizioni.

Ciò, sulla base della consolidata Giurisprudenza Sportiva, configura una fattispecie sostanziale che deve essere fronteggiata attraverso la ripetizione della gara.

Tale decisione è supportata dalla Commissione di Appello Federale che in un analogo caso ha stabilito "*nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o da atteggiamenti ribelli e indisciplinati di calciatori o di altri tesserati durante lo svolgimento del gioco, il decretare la fine anticipata della competizione, ovvero la sua prosecuzione fittizia non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d'animi dell'arbitro esageratamente preoccupato o timoroso*" (cfr. Com. Uff. n. 27/C del 5/4/90).

Dagli atti ufficiali si evince, inequivocabilmente che, di fatto, l'Arbitro non si è avvalso dei poteri di cui all'art. 64 n. 1 N.O.I.F. non svolgendo le attività a cui era tenuto ai sensi di tale norma. Pertanto, non avendo il direttore di gara posto in essere i tentativi necessari per la ripresa della gara e non emergendo, dagli atti, l'oggettiva impossibilità di proseguire l'incontro, si deve concludere che il provvedimento di sospensione della gara, a cui va riconosciuta la natura di atto estremo ed eccezionale non andava, quindi, adottato rientrando pertanto la fattispecie negli estremi di cui all'art. 10 comma 5) lett.c) C.G.S..

L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento di tutte le ulteriori sanzioni accessorie comminate dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e dispone:

- la ripetizione della gara, mandando al Comitato Provinciale di Cosenza per gli adempimenti di sua competenza;
 - la revoca dell'ammenda di € 25,00 per prima rinuncia;
 - la revoca della penalizzazione della A.S.D Polisportiva Belmonte di un punto in classifica;
 - la revoca della sanzione dell'ammenda di € 75,00 per abbandono del campo della squadra per proteste;
 - l'annullamento della squalifica del dirigente accompagnatore Sig. Regasto Saverio;
- accreditarci, infine, il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi